

(N. 2554)

*Urgenza*

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 1967

Proroga del termine per l'esercizio dei privilegi fiscali da parte degli esattori delle imposte dirette del periodo 1954-1963

ONOREVOLI SENATORI. — L'esattore, nel procedere all'esecuzione contro i contribuenti morosi, deve avvalersi della procedura speciale prevista dalla 3<sup>a</sup> Sezione del Titolo X del testo unico delle leggi sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, salvo che la procedura ordinaria non sia espressamente richiamata nella legge speciale.

La procedura privilegiata esattoriale è costituita dal complesso delle norme che mirano ad assicurare la riscossione dei tributi con sollecitudine — rispetto alla procedura ordinaria — e con particolari garanzie sia nei confronti del contribuente, nei rapporti tra questi e l'esattore, sia nei confronti degli altri eventuali creditori del contribuente stesso.

L'uso della procedura privilegiata, però, non è concesso all'esattore indefinitivamente; infatti, l'articolo 218 del testo unico numero 645 sopra citato, stabilisce che i privilegi cessano dopo quattro anni dalla scadenza del contratto esattoriale o dal giorno in cui il contratto stesso è cessato per qualsiasi causa.

Ciò significa che l'esattore, dopo che il contratto sia scaduto, per una qualsiasi ragione, può far uso della speciale procedura prevista dal testo unico n. 645, per quattro anni ancora.

Dopo tale termine, potrà ultimare le procedure eventualmente iniziate, ma per gli altri crediti, deve far ricorso alla procedura ordinaria e cioè far riconoscere il proprio diritto dalla autorità giudiziaria e servirsi degli organi di questa per conseguire i suoi diritti.

Già nel passato il periodo di tempo come sopra assegnato agli esattori per l'esercizio della procedura privilegiata, a causa delle complesse vicende dell'economia nazionale risultò insufficiente per l'espletamento degli adempimenti necessari, sicchè con appositi provvedimenti legislativi è stato necessario consentire delle proroghe. Al riguardo si citano i regi decreti-legge 29 ottobre 1936, n. 2024 e 20 novembre 1937, n. 2129; la legge 29 maggio 1939, n. 777, il regio decreto-legge 24 gennaio 1935, n. 45, i decreti-legge 7 gennaio 1947, n. 20 e 21 febbraio 1948, n. 204 ed infine la legge 20 febbraio 1958, n. 104.

Il periodo successivo alla scadenza dei contratti esattoriali del decennio 1954-1963, è stato caratterizzato da interventi straordinari a favore dell'agricoltura, da flessioni nell'andamento dell'economia nazionale e da ultimo dalle disastrose conseguenze delle alluvioni del novembre 1966.

Tutti questi fatti negativi hanno indotto l'Amministrazione ad accordare ai contribuenti, specialmente a quelli dei centri ad economia rurale, particolari agevolazioni, sotto forma di sospensione della riscossione o di maggiori rateazioni, per rendere sopportabile l'onere fiscale.

Ciò ovviamente ha rallentato l'azione di recupero da parte degli esattori, i quali, già incontrando difficoltà rilevanti per la riscossione dei tributi correnti, trovavano un impedimento ancora maggiore per la riscossione delle annualità arretrate da loro già versate agli enti impositori per effetto dell'obbligo del « non riscosso per riscosso ».

In conseguenza di ciò, sembra assai difficile che, entro il 31 dicembre 1967, termine di scadenza del quadriennio previsto dall'articolo 218, gli esattori possano conseguire i loro crediti afferenti al periodo decennale 1954-1963: comunque, ciò sarebbe possibile solo con un'azione esecutiva assai massiccia e pesante che naturalmente suscite-

rebbe un'impressione poco favorevole presso i contribuenti.

Vero è che l'ultimo comma dello stesso articolo 218 consente all'esattore di portare a compimento le procedure già iniziate durante il quadriennio nel periodo immediatamente successivo, ma perchè ciò sia possibile è necessario che l'esattore abbia provveduto al pignoramento mobiliare ed alla trascrizione dell'avviso d'asta immobiliare entro l'ultimo giorno del quadriennio.

È facile intuire quali sarebbero le conseguenze d'una affrettata azione esecutiva in massa e pertanto sembra opportuno, così come è stato fatto in similari occasioni, di prolungare il periodo per l'esercizio dei privilegi fiscali.

Ciò, oltre a consentire agli esattori la quasi completa esazione dei residui di gestione, sarebbe vantaggioso anche per l'Erario per la relativa riduzione dell'ammontare delle quote d'imposta per le quali gli agenti della riscossione hanno già presentato domanda di rimborso per inesigibilità.

Per quanto sopra, si è predisposto l'unito disegno di legge, col quale il termine di cui al più volte citato articolo 218 per l'esercizio dei privilegi fiscali, per il recupero delle quote d'imposta rimaste insolute nel periodo decennale d'appalto 1954-1963, viene prorogato di due anni, fino al 31 dicembre 1969.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Il termine per l'esercizio dei privilegi fiscali di cui all'articolo 218 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è prorogato, per gli esattori nominati per il periodo 1954-1963, fino al 31 dicembre 1969.